

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

STATUTO

Approvato con delibera di consiglio n.4 del 16/01/2009

PARTE I

ART. 1

AUTONOMIA E RUOLO DEL COMUNE

1. Il Comune di San Felice Circeo, soggetto istituzionale equiordinato agli altri livelli della articolazione amministrativa del Paese individuati dalla Costituzione repubblicana, è una Comunità di cittadini residenti e non residenti, aperta a donne e uomini di diversa cittadinanza e apolidi.
2. Il Comune risponde alle cittadine ed ai cittadini che vivono sul territorio amministrato ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e attraverso gli istituti normati dal presente Statuto.
3. In quanto Ente locale territoriale il Comune è titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa. Esso è altresì titolare di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dello statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Ha potestà regolamentare, che esercita secondo le leggi vigenti ed in conformità ai principi del presente Statuto.
4. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone il Comune di San Felice Circeo promuove la cultura della pace, della solidarietà e dei diritti umani.
5. Esercita l'autonomia statutaria di cui è titolare, stabilendo attraverso il presente Statuto le norme di governo della propria competenza primaria, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana
6. Esercita l'autonomia organizzativa di cui è titolare attraverso l'adozione di un Regolamento di disciplina della gestione dell'Ente. In quanto tale esso opera come regolamento generale della gestione dell'azione amministrativa e ad esso dovranno conformarsi tutti gli altri regolamenti organizzativi e contabili adottati dall'Ente.
7. Esercita l'autonomia amministrativa di cui è titolare promuovendo forme estese di partecipazione popolare e di decentramento amministrativo, con particolare riguardo nei confronti della propria frazione Borgo Montenero.
8. Esercita l'autonomia impositiva di cui è titolare ponendo a base della propria azione amministrativa i principi di equità fiscale locale e di cultura del risultato.

9. Il Comune di San Felice Circeo gestisce inoltre i servizi di competenza dello Stato e della Regione, secondo gli apporti finanziari e le risorse da questi demandati.

ART. 2 PRINCIPI PROGRAMMATICI

1. Il Comune di San Felice Circeo ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
- a) l'ordinata convivenza sociale;
 - b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini garantendo pari opportunità sociale tra le donne e gli uomini di qualsiasi età e condizione fisica e/o psichica;
 - c) il superamento degli squilibri economici, culturali, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, promuovendo la solidarietà tra i cittadini, con particolare riguardo a minori, agli anziani, ai poveri, agli stranieri ed ai più svantaggiati, anche attraverso la collaborazione con enti, istituti e associazioni a carattere sociale e di volontariato, in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
 - d) la promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persone;
 - f) il primario compito educativo e formativo della scuola, concorrendo con programmi significativi ed adeguati a realizzare il pieno diritto allo studio ed alla cultura dei cittadini;
 - g) la tutela delle realtà religiose;
 - h) la promozione di convenzioni e consorzi con altri comuni interessati ad esercitare funzioni ed erogare servizi;
 - i) il riconoscimento del valore della persona umana, in ogni momento della sua vita, indipendentemente dalle condizioni fisiche, economiche, sociali, di razza e di religione;
 - l) la tutela e la valorizzazione della famiglia;
 - m) la partecipazione alle associazioni di enti locali a carattere regionale, nazionale ed internazionale, favorendo ogni forma di iniziativa per l'inserimento della comunità locale nell'Europa unita;
 - n) la formazione dei giovani, il sostegno per l'integrazione spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio, l'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale.
2. Il Comune di San Felice Circeo, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, provvede alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza e di integrazione sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.
3. Il Comune di San Felice Circeo promuove, incoraggia e favorisce lo sport, in particolare quello dilettantistico. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli, agli Enti, ad organismi ed associazioni. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati da apposito regolamento, che prevede anche il concorso degli utenti alle spese di gestione, salvo che non ne sia

riconosciuta dall'Amministrazione la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

4. Il Comune di San Felice Circeo promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, **con particolare riguardo alla fruibilità e difesa del Parco Nazionale del Circeo in collaborazione con la direzione del Parco stesso**, in relazione ai piani della difesa del suolo e del sottosuolo per prevenire, individuare ed eliminare le cause di inquinamento, onde favorire l'armonico sviluppo ecologicamente sostenibile. Favorisce, pertanto, la collaborazione con i comuni limitrofi, con la Provincia, con la Regione, con lo Stato e con le associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente.
5. Il Comune di San Felice Circeo promuove e valorizza la conservazione e lo sviluppo del proprio patrimonio culturale.
6. Il Comune di San Felice Circeo tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, ne favorisce lo sviluppo anche ai fini turistici, per la valorizzazione nell'interesse della comunità, garantendone la fruizione.
7. Il Comune di San Felice Circeo promuove lo sviluppo economico della propria collettività. In particolare:
 - a) coordina le attività commerciali in accordo con le associazioni di imprenditori e consumatori per garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
 - b) tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, assicurando collaborazione ai produttori singoli o associati ed alle loro organizzazioni professionali o sindacali;
 - c) garantisce, inoltre, il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali e si impegna alla valorizzazione ed alla promozione di prodotti tipici locali e di qualità;
 - d) favorisce lo sviluppo dell'artigianato, promuove le iniziative e ne stimola l'attività;
 - e) tutela e favorisce lo sviluppo del turismo.
8. Il Comune di San Felice Circeo organizza le sue strutture in modo da realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi.
9. Per consentire una pari opportunità tra uomo e donna, il Comune di San Felice Circeo sollecita la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organismi amministrativi e di partecipazione.
10. Il Comune di San Felice Circeo realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
11. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
12. Il Comune di San Felice Circeo partecipa attivamente alle Associazioni italiane ed Internazionali degli enti locali. Promuove gemellaggi con altri enti locali anche esteri.
13. Il Comune di San Felice Circeo riconosce nella presenza dell'Università Pontina un fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale e ne sostiene l'attività.

14. Il Comune di San Felice Circeo concede la cittadinanza onoraria o l'attestato di civica benemerenzza a personalità italiane e straniere, che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della città. La delibera relativa è adottata dal Consiglio comunale.
15. Il Comune di San Felice Circeo istituisce l'albo d'oro nel quale vengono iscritti cittadini, associazioni ed enti che abbiano dato, con la loro attività, particolare lustro alla cittadinanza.

ART. 3 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di San Felice Circeo, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di SAN FELICE CIRCEO e con lo stemma concesso con R.D. del 15 marzo 1935.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche occorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo incaricato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con R.D. del 15 marzo 1935, salvo diversa autorizzazione prevista dal regolamento.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Il Comune di San Felice Circeo ha una bandiera bicolore blu e rossa a due bande verticali, non di uguali dimensioni, che viene esposta, assieme alla bandiera nazionale ed a quella della Unione Europea, all'esterno del palazzo dei Templari, residenza municipale, in occasione delle riunioni del Consiglio comunale ed in altri luoghi, in concomitanza di avvenimenti di particolare importanza e solennità locali.

ART. 4 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, tra gli alunni frequentanti la scuola media.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 5 CONSIGLIO DEGLI ANZIANI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione degli anziani alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio degli Anziani, tra le persone che abbiano un'età superiore ai 65 anni.
2. Il Consiglio degli Anziani ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica sociali, rapporti con l'associazionismo e politiche ambientali.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio degli Anziani sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6 TERRITORIO COMUNALE E SEDE COMUNALE

1. Al Comune di San Felice Circeo appartiene il territorio, che comprende la parte del suolo nazionale delimitato come agli atti del catasto terreni.
2. I confini geografici, che delimitano il territorio, definiscono l'ambito sul quale il Comune di San Felice Circeo esercita le sue funzioni ed il suoi poteri.
3. Il territorio del Comune di San Felice Circeo ha una estensione di kmq. 32 e comprende la frazione di Borgo Montenero. Esso confina con i comuni di Terracina e di Sabaudia.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico, che è capoluogo.
5. Le adunanze dell'organo elettivo collegiale si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e, per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La eventuale modificazione della denominazione delle borgate o frazioni o della sede comunale è disposta dal Consiglio Comunale, attraverso l'adozione di formale deliberazione amministrativa.

ART. 7 TERRITORIO E USI CIVICI

1. Il Comune di San Felice Circeo persegue, nell'ambito delle proprie competenze la soluzione definitiva del problema delle terre di uso civico estese anche in territorio ex comunale, tramite atti concreti, che tutelino i diritti, anche storici, dei cittadini.
2. L'Amministrazione comunale istituisce un ufficio specifico per gli usi civici.

ART. 8 ALBO PRETORIO

1. Il Comune di San Felice Circeo ha un "Albo Pretorio" per la pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti, che devono essere portati a conoscenza del pubblico, secondo le modalità e per i periodi di tempo stabiliti dalla legge.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria dispone delle pubblicazioni, che sono affisse dal Messo comunale.

TITOLO I SEZ. 1 "ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE"

ART. 9 ORGANI

1. Sono organi con funzioni amministrative del Comune di San Felice Circeo: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.
2. Sono organi della struttura del Comune di San Felice Circeo: il Segretario Comunale, il Direttore Generale (se nominato), i Capi Settore, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

SEZ. II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 POTERI

1. Il Consiglio, organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, assume le decisioni ed esercita i poteri ad esso riservati dalla legge e dal presente statuto.
2. Spetta al Consiglio, in particolare ed in aggiunta a quanto in materia disposto dalla legge ordinaria, il governo delle decisioni strategiche aventi per oggetto la tipologia e la qualità dello sviluppo socioeconomico delle popolazioni amministrate e dei rapporti con i Comuni contigui, l'Amministrazione Provinciale e l'Ente Regione. Tali decisioni dovranno costantemente fondare su principi di decentramento funzionale, di autonomia istituzionale, di collaborazione ordinamentale e di concertazione operativa: principi che l'Amministrazione comunale assume come metodo permanente per sostenere lo sviluppo armonico del territorio comunale sotto il profilo civile, sociale, occupazionale, infrastrutturale e produttivo.
3. L'esercizio delle prerogative del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, denominato "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale". Detto Regolamento norma, in particolare, i quorum strutturali e funzionali per l'assunzione delle decisioni, i rapporti tra maggioranza e minoranze, le tutele e le garanzie dei consiglieri, le modalità di esercizio dei ruoli endo-organizzativi al proprio interno e nel rapporto con gli altri organi dell'Ente, l'area di operatività funzionale e rappresentativa dell'organo e dei suoi singoli componenti, i casi e le modalità di decadenza dei Consiglieri dal loro mandato.
4. Il Regolamento di cui al comma 3 è predisposto ed approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Ove non si raggiunga tale quorum strutturale, alla IV^o votazione il Regolamento è validamente approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 11 ARTICOLAZIONE

1. Sono organi del Consiglio: il Presidente, il Vice Presidente, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari permanenti.

- a) I consiglieri si costituiscono in gruppo in base alla lista elettorale presentata. Nel caso in cui da una lista presente in Consiglio Comunale due o più consiglieri dichiarino di riconoscersi come gruppo nazionale, a questi vengono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, purché composto da almeno due membri.
 - b) Viene riconosciuto gruppo consiliare anche un raggruppamento “misto” composto da almeno due consiglieri, che può aggregare gli altri membri del consiglio comunale, che si vogliono iscrivere al gruppo misto.
 - c) Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più “anziano” del gruppo, secondo il presente Statuto.
 - d) E' garantita, secondo le possibilità, l'agibilità degli uffici e le disponibilità di alcuni dipendenti per ciascun gruppo finalizzato, per lo svolgimento delle iniziative e le attività di competenza.
2. Spetta al Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 10 del presente statuto disciplinare:
- a) modalità di elezione e compiti del Presidente e del Vice Presidente;
 - b) modalità di costituzione dei gruppi consiliari, nonché modalità di insediamento e compiti della Conferenza dei Capigruppo;
 - c) modalità di costituzione, composizione, articolazione e compiti delle Commissioni consiliari permanenti;
 - d) i rapporti del Presidente del Consiglio comunale con il Sindaco, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Conferenza dei Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
3. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
- Bilancio, finanza e patrimonio
 - Urbanistica e Lavori Pubblici
 - Personale
 - Servizi alla persona e alla comunità
 - Servizi Tecnologici, Agricoltura e Attività Produttive
 - Turismo, sport, cultura.
4. E' istituita la Commissione per la Trasparenza come forma di garanzia e partecipazione delle minoranze, attribuendo la Presidenza alle minoranze. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento di dette Commissioni vengono disciplinate dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”.
5. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli assegnati, può istituire, previa adozione di specifico atto formale amministrativo adeguatamente motivato, commissioni conoscitive o commissioni di indagine. Il Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 10 del presente statuto definisce modalità di composizione e di

funzionamento, poteri e limiti temporali e funzionali di dette commissioni. Le rispettive Presidenze sono tenute dai Consiglieri espressione delle minoranze consiliari.

6. La disciplina dei lavori del Consiglio e delle sue articolazioni è definita in via regolamentare.

ART. 12 RISORSE

1. Per l'esercizio di ruolo e l'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge ordinaria e dal presente statuto il Consiglio è dotato di risorse finanziarie, umane e strumentali nella misura individuata dal Consiglio stesso, all'inizio di ogni esercizio finanziario e compatibilmente con le condizioni di salute economico – finanziaria dell'Ente.
2. Per adempiere alle incombenze di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio comunale, di concerto con il Vice Presidente, predispone annualmente una proposta di bilancio per la gestione del funzionamento dell'organo e la trasmette al Sindaco per l'inserimento negli strumenti di bilancio dell'Ente, previa valutazione di congruità dei suoi contenuti, e al Collegio dei Revisori dei Conti per la valutazione di compatibilità e sostenibilità finanziaria.
3. Dopo l'approvazione del bilancio dell'Ente la gestione del funzionamento del Consiglio viene amministrata direttamente dall'Ufficio preposto alle conseguenti incombenze, in attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio comunale.
4. Al termine dell'esercizio, e prima dell'approvazione del rendiconto dell'Ente, il Consiglio approva con formale deliberazione amministrativa le spese sostenute nel corso dell'anno per il funzionamento dell'organo e per le attività assunte direttamente, previa relazione del Presidente del Consiglio comunale sul lavoro compiuto e sui risultati conseguiti.
5. Il Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 10 disciplina l'allocazione e le modalità di utilizzo delle risorse di cui il Consiglio è dotato.

SEZ. III LA GIUNTA

ART. 13 COMPOSIZIONE

1. La Giunta, organo di governo della gestione dell'Ente, è composta da numero sei Assessori interni od esterni allo stesso Consiglio Comunale, purché eleggibili alla carica di Consigliere Comunale, scelti e nominati dal Sindaco a suo insindacabile giudizio. Detto organo opera per impulso del Sindaco, che la presiede, la convoca e ne indirizza i lavori. I suoi componenti rispondono al Sindaco del proprio operato.
2. Il Sindaco individua tra gli Assessori il Vice Sindaco e dà comunicazione di tale sua scelta al Presidente del Consiglio.

3. La Giunta, collegialmente, o singoli suoi componenti possono essere incaricati dal Sindaco ad assolvere a specifici compiti ricognitivi e/o operativi, nei limiti definiti dalla legge ordinaria e dal presente Statuto.
4. Apposito regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'organo.

ART. 14 POTERI

1. La Giunta norma, attraverso l'adozione di atti formali amministrativi, quanto necessario per il compimento dell'azione amministrativa dell'Ente, attraverso la definizione del modello di organizzazione della struttura dell'Ente e la predisposizione dei programmi necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
2. I singoli Assessori valutano il monitoraggio attivato dai Capi Settore sullo stato di attuazione e la qualità dei risultati dei programmi di gestione dell'Ente, e, d'intesa con il Segretario generale e con i Capi Settore, sottopongono alla Giunta proposte in tempo reale per recuperare gli eventuali scostamenti che dovessero presentarsi tra obiettivi fissati e risultati attesi.
3. La Giunta adotta, per il conseguimento dei compiti ad essa propri:
 - a) regolamenti di organizzazione;
 - b) misure di impulso, attraverso la fissazione di atti di indirizzo e di criteri di indirizzo. Le misure di impulso devono essere formalizzate in specifiche deliberazioni amministrative;
 - c) misure di organizzazione, attraverso la fissazione di criteri direttori ai quali dovranno attenersi i responsabili dell'attuazione dei programmi dell'Ente nell'espletamento dei compiti loro affidati. Le misure di organizzazione devono essere formalizzate in specifiche deliberazioni amministrative e devono raccogliere in via preventiva l'adesione del Capo Settore o essere, in alternativa, adottate su proposta del Capo Settore.
4. La Giunta, su proposta del Segretario Generale o, se nominato, del Direttore Generale, adotta all'inizio di ogni anno, unitamente ai programmi di gestione dell'Ente, una deliberazione di semplificazione amministrativa dei processi e dei procedimenti gestionali.

ART. 15 ATTRIBUZIONI

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 14 del presente Statuto, la Giunta, nell'esercizio di attribuzioni di governo locale:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti sui quali non ha competenza;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che autorizzano l'assunzione di impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, eccettuati quelli che sono riservati alla competenza esclusiva dei funzionari dell'Ente e quelli aventi per oggetto l'auto-organizzazione del Consiglio comunale;
 - c) elabora proposte di linee di indirizzo generale di governo dell'azione amministrativa e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

- e) prende atto dei provvedimenti di assunzione e di cessazione. Il Regolamento determina i criteri e le procedure;
 - f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, quando ciò non compete agli organi burocratici ed approva transazioni;
 - g) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione delle risorse, le funzioni di cui è titolare, nonché le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti e/o delegati da Provincia, Regione e Stato;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - i) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività, sull'attuazione dei programmi e sulle eventuali integrazioni.
2. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide, su proposta del Sindaco, in ordine a controversie di competenze funzionali;
 - b) fa propri, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività che, sentite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), concorda con i responsabili dei settori e dei servizi;

ART. 16 RAPPORTI CON GLI ORGANI

- 1. La Giunta, derivando la propria operatività dall'impulso del Sindaco, non ha rapporti diretti con gli altri organi dell'Ente.
- 2. I singoli Assessori, nell'espletamento delle deleghe ricevute, possono raccordarsi con il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, ponendo in essere impulsi autonomi a condizione che tali impulsi siano conformi ed attuativi del programma di governo dell'Ente. Ogni Assessore riferisce con cadenza almeno mensile al Sindaco dell'attività compiuta in materia di rapporti intercorsi con gli altri organi dell'Ente.

ART. 17 RAPPORTI CON LA STRUTTURA

- 1. La Giunta mantiene rapporti permanenti e collegiali con il Segretario Generale e con il Direttore Generale, se nominato.
- 2. I singoli Assessori mantengono rapporti permanenti con i Capi Settore per il governo delle deleghe loro affidate, nonché con i Responsabili degli Uffici e dei Servizi preposti all'attuazione dei corrispondenti programmi di gestione.

SEZ. IV SINDACO

ART. 18 POTERI

- 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Subito dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale il Sindaco espone al Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Su tali linee programmatiche il Consiglio esprime il proprio consenso con votazione palese per appello nominale.
3. Il regolamento disciplina i modi della partecipazione del Consiglio alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, informandone tempestivamente il Consiglio.

ART. 19 FUNZIONI

1. Il Sindaco è il responsabile ed il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di impulso sulle attività degli assessori e sulle strutture gestionali esecutivo – operative.
3. Il Sindaco regola i tempi della vita produttiva ed amministrativa della Comunità, decidendo gli orari di apertura degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 20 ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) rappresenta l'ente;
 - b) convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - c) convoca il Consiglio Comunale quando non sia stato ancora eletto il Presidente del Consiglio Comunale; di concerto con il Presidente del Consiglio comunale ne fissa l'ordine del giorno ed il giorno dell'adunanza, sentita la Conferenza dei Capigruppo;
 - d) nomina, con le forme e nei termini definiti dai regolamenti comunali, i funzionari responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabilità apicale, individua i preposti all'attuazione dei programmi di gestione dell'ente, operando mediante atti monocratici definiti decreti. In presenza di motivate esigenze attribuisce e definisce incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva;
 - e) sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e impartisce le direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - f) indice i referendum comunali;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando ciò non compete già agli organi burocratici;

- h) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo Art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue modifiche ed integrazioni;
 - j) effettua le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nei tempi e con le forme e secondo le procedure definite dal regolamento;
 - k) emana le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - l) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - m) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e dispone delle liti attive e passive
 - n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi e le altre strutture gestionali del Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi generali di governo dell'Amministrazione ed in coerenza con gli indirizzi attuativi definiti da egli stesso e dalla Giunta;
 - o) ha potere di delega generale e parziale delle sue competenze ed attribuzioni;
 - p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
2. Il Sindaco può attribuire deleghe ed incarichi a cittadini estranei al Consiglio per attività che comportino una specifica competenza professionale.
 3. Il Sindaco può disporre la formalizzazione di un "Inno Comunale" - da suonarsi – nelle pubbliche cerimonie – dopo "l'Inno Nazionale"

ART. 21

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DELEGHE DI FUNZIONE

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e della popolazione, nonché agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 precedente.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, conferendo la delega ad un Consigliere Comunale o Assessore per l'esercizio delle funzioni nella frazione di Borgo Montenero. Il delegato è tenuto a informare periodicamente, e comunque con cadenza almeno mensile, il Sindaco sull'espletamento delle sue funzioni.
7. Nella sua qualità di massima autorità territoriale per competenza relativa alla Protezione Civile il Sindaco ha il dovere di informare tempestivamente la popolazione su situazioni di calamità naturali. In materia, per le esigenze del caso, dispone verso tutti gli organi attivi dipendenti dallo Stato.

TITOLO II ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZ. I LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE

ART. 22 I PRINCIPI

1. Il Comune di San Felice Circeo, nel rispetto dei principi fissati dalla legge vigente, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. Il Comune di San Felice Circeo è facultato a istituire in pianta organica posti di Dirigente per lo svolgimento di funzioni apicali con poteri di consulenza propositiva, gestione ed esternazione.
3. Nell'organizzazione e gestione del personale si tiene conto di quanto è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata di lavoro.
4. Il Comune di San Felice Circeo disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare dell'ente si esercita, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata e, comunque in modo da non determinarne disapplicazioni contrattuali durante il periodo di vigenza. Le materie non riservate alla legge, ma alla contrattazione collettiva, si applicano anche ai regolamenti di cui al presente comma.

ART. 23
CARATTERI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'organizzazione e l'attività della amministrazione comunale è disciplinata dal regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, rapidità, efficacia, efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa;
 - b) diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti, anche durante i procedimenti, ma nel rispetto del diritto di privacy;
 - c) partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi;
 - d) facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti e definizione dei procedimenti entro termini brevi e tassativi;
 - e) motivazione per i provvedimenti discrezionali;
 - f) previsione di sistemi di controllo interno, di controllo di gestione e dei risultati conseguiti, anche nella tutela e garanzia dei diritti dei cittadini;
 - g) predisposizione di strumenti per l'analisi degli effetti organizzativi e di funzionamento delle iniziative relative a progetti, regolamenti e atti amministrativi generali.

ART. 24
INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO
FUNZIONI E RESPONSABILITA'

1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo art. 25 possono comportare, per il Funzionario responsabile, con decreto motivato del Sindaco, la sospensione e/o la rimozione dall'incarico.
2. Il Sindaco - per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 precedente - può avvalersi di altro Capo Settore al quale delegare, in forma speciale tali compiti, oppure delegare tali compiti al Direttore Generale o al Segretario Comunale, anche in via generale.

SEZ. II
DIREZIONE BUROCRATICA E TECNOCRATICA E UFFICI

ART. 25
SETTORE E DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Il Settore - articolato in servizi ed unità operative complesse e semplici - è unità organizzativa contenente un'insieme di servizi ed uffici la cui attività è finalizzata a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea volta ad assolvere a funzioni strumentali, di supporto o finali.
2. Per esigenze di servizio inderogabili, il Sindaco con proprio atto assegna ad interim uno o più Settori apicali ad un Capo Settore, riconoscendo a questi una particolare indennità ad personam per maggiore onerosità delle prestazioni delle funzioni dirigenziali.

SEZ. III
DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIA

ART. 26
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco ha facoltà di affidare la responsabilità della gestione dell'Ente ad un Direttore Generale.
2. Ove il Sindaco intenda esercitare tale facoltà provvede alla nomina con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. La nomina del Direttore Generale deve comunque avere come destinatario una persona di elevata professionalità e competenza manageriale scelta, d'intesa con altri Comuni, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In alternativa il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 precedente.
4. Il Regolamento di disciplina della gestione dell'Ente determina i compiti, i poteri, i doveri e la retribuzione del Direttore Generale.
5. Il Direttore Generale, ove non consegua gli obiettivi individuati dal PEG e dai programmi di gestione dell'Ente, è revocato con decreto motivato del Sindaco. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
6. Qualora il Direttore Generale sia assente, per qualsiasi causa di impedimento, il Sindaco - con proprio decreto - affida pro-tempore i compiti e le funzioni di Direttore Generale ad un Dirigente o Funzionario, Capo Settore per il periodo strettamente necessario, a meno che non voglia avvalersi per tali compiti del Segretario Comunale.

ART. 27
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato o revocato - con atto monocratico del Sindaco, entro 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso, decorso tale termine il Segretario Comunale si intende confermato.
2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco, che lo nomina.
3. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale.
4. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di cui all'articolo 26 del presente Statuto, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.

5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti o Funzionari e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.
6. Il Regolamento di disciplina della gestione dell'Ente determina compiti, poteri e doveri del Segretario Comunale.
7. Allorché il Sindaco, ai sensi della legge vigente, conferisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, nello stesso decreto dispone della indennità ad personam per tali funzioni aggiuntive.

ART. 28 VICE - SEGRETARIO COMUNALE

1. E' previsto lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario Comunale dell'Ente.
2. In particolare la funzione di Vice-Segretario Comunale è assegnata - di norma - a Dirigenti o Funzionari, *in possesso di laurea* prevista per il titolare dell'Ufficio o laurea equipollente, rivestenti la titolarità di un Settore per coadiuvare il Segretario Comunale e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La funzione di Vice-Segretario Comunale è conferita o revocata dal Sindaco, con proprio decreto, ai sensi della legge vigente.

ART. 29 RAPPORTI TRA IL DIRETTORE GENERALE ED IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Direttore Generale ed il Segretario Comunale sono organi burocratici autonomi l'uno rispetto all'altro. Ambedue, tali organi, rispondono, per lo svolgimento delle loro competenze ed attribuzioni, al Sindaco.
2. Non sussiste nessun rapporto gerarchico tra Direttore Generale e Segretario Comunale, se non quello di collaborazione nell'interesse dell'amministrazione e per il buon andamento delle attività istituzionali.
3. Allorché, per esigenze di servizio, il Direttore Generale abbisogna di consultare il Segretario Comunale, quando si stanno predisponendo atti a contenuto deliberativo o regolamenti o convenzioni e contratti, questi lo fa per il tramite del Sindaco, che dispone nei confronti del Segretario Comunale i modi ed i tempi di tale azione consultiva.

ART. 30 RAPPORTI TRA IL DIRETTORE GENERALE ED I DIRIGENTI PREPOSTI AI SETTORI

1. I rapporti tra il Direttore Generale ed i Capi Settore sono definiti dal Regolamento di disciplina della gestione dell'Ente.

ART. 31

CONTRATTI SPECIALI A TEMPO DETERMINATO EXTRA PIANTA ORGANICA PER ESIGENZE GESTIONALI

1. Il Sindaco, ai sensi della legge vigente - per esigenze gestionali – con atto di Giunta Comunale, e previa verifica e comparazione dei curricula degli eventuali aspiranti, può stipulare contratti di diritto pubblico ed eccezionalmente di diritto privato individuali nei limiti quantitativi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità previste dall'art. 110, comma 6 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere affidate esclusivamente a termine e per obiettivi determinati e non comportano l'espletamento di funzioni e quindi, ovviamente, alcun tipo di rapporto diretto con le strutture interne dell'amministrazione né il potere di firma di atti che abbiano valenza verso l'esterno.

ART. 32

CONTRATTI CONVENZIONI EXTRA PIANTA ORGANICA PER ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Sono costituiti gli uffici di Staff posti direttamente alle dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori e Consiglieri delegati per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e alle dipendenze del Direttore Generale, del Difensore Civico e del Segretario Comunale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza nonché in conformità alle leggi e ai regolamenti, per lo svolgimento dell'azione amministrativa dei dipendenti del Comune.
2. Il Sindaco, in base alla legge vigente, per l'esercizio di tali funzioni, assume personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionario direttivo o concettuale con contratto di diritto privato individuale e a tempo determinato, scegliendolo intuitu personae e per curriculum, trattandosi di rapporti fiduciari.
3. Alternativamente, per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco può anche stipulare delle convenzioni locatio operis.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 33

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune di San Felice Circeo può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 34
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi avvalendosi delle forme strumentali giuridiche individuate dall'ordinamento vigente.
2. Il Comune di San Felice Circeo può partecipare a società per azioni per la gestione di servizi, che la legge non riserva in via esclusiva al Comune stesso.
3. Il Comune di San Felice Circeo può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
5. Per esigenze particolari il Comune può costituire società di capitale (S.p.A. o S.r.l.) in posizione di minoranza di capitale in base alla legislazione vigente.
6. Il Comune di San Felice Circeo può proporsi come "Comune Capofila" o come "Comune partecipe degli ATO" che coinvolgono il territorio comunale, dando vita, per la gestione dei corrispondenti servizi, alle forme di cooperazione intercomunali, anche strutturali ed innovative, ritenute ammissibili dalla normativa regionale di disciplina della materia.

ART. 35
CONCESSIONE A TERZI

1. La concessione a terzi - pubblici o privati - avviene - previa convenzione apposta sottoscritta tra le parti - con l'osservanza - ove occorra - delle procedure di evidenza pubblica.
2. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la miglior qualità dei servizi.

ART. 36
SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune di San Felice Circeo, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, è obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune di San Felice Circeo sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 37 CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici e con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 38 SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

1. Il Comune di San Felice Circeo - anche con (o senza) la partecipazione della Provincia e della Regione - può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.
2. Gli azionisti privati della società per azioni di trasformazione urbana sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.
3. La società di trasformazione urbana prevede;
 - a) alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento;
 - b) alla trasformazione delle aree interessate;
 - c) alla commercializzazione delle aree.
4. Le acquisizioni avvengono contestualmente e con ricorso a procedure di esproprio da parte del Comune.
5. Una delibera specifica del Consiglio Comunale individua le aree interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.
6. Le aree di proprietà del Comune interessate all'intervento possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.

7. I rapporti tra il Comune azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinate da una convenzione contenente - a pena di nullità - gli obblighi e i diritti delle parti.

ART. 39 QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI

1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata Stato, Regione Autonomie Locali.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal supporto di apposita struttura organizzativa. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

ART. 40 PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune di San Felice Circeo, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dota di strumenti adeguati a:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o di funzionario (valutazione della dirigenza e dei funzionari);
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i principi generali, obbligatori, applicabili nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare nel modo seguente:

- a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è, pertanto, svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei Dirigenti e Funzionari direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b) il Controllo di Gestione, fermo restando quanto previsto alla lettera A, sono svolte da strutture e soggetti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
- c) l'attività di valutazione dei dirigenti o funzionari preposti ai settori, è svolta dal Nucleo di Valutazione, utilizzando anche i risultati del Controllo di Gestione, con le modalità definite dal successivo art. 45;
- d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.

ART. 41

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA-COLLEGIO DI REVISIONE

1. Il Comune - ove occorra - ricorre a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.

ART. 42

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Ai fini del controllo di gestione, il Comune definisce:
 - a. l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
 - b. e unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - c. le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - d. l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - e. le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - f. gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - g. la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale. Con il regolamento sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione. Il Sindaco con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione.
3. Il regolamento di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.

ART. 43
LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Il Comune, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti o funzionari, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti e Funzionari tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
3. La valutazione è adottata dall'apposito nucleo di valutazione come disciplinato dal regolamento. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e/o controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il Dirigente o Funzionario, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

ART. 44
LA VALUTAZIONE E IL CONTROLLO STRATEGICO

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Il "nucleo" preposto all'attività di valutazione e controllo strategico riferisce, in via riservata, agli organi di indirizzo politico-amministrativa, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso di norma supporta l'organo di indirizzo politico-amministrativo anche per la valutazione dei Dirigenti o Funzionari, che

rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Il servizio di controllo interno opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi della legge vigente. Esso redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Può svolgere, anche su richiesta del Sindaco analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

ART. 45 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

1. I Dirigenti e i Funzionari sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono proposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.
2. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti e i Funzionari presentano al Segretario Comunale o Direttore Generale, e questi al Sindaco, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. E' istituito, presso il Comune di San Felice Circeo, il "nucleo di valutazione interno" con il compito di verificare mediante valutazione comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, i risultati della gestione. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione della Giunta Comunale i parametri di riferimento del controllo.
4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativo. A esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica, apposito personale.
5. Il nucleo di valutazione è composto da due esperti esterni nominati dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ed è presieduto dal Segretario Comunale e dal Direttore Generale.
6. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici comunali. Si avvale, altresì, dei dati attinenti alle risorse impiegate, alle strutture ed ai servizi resi dalle unità organizzative. Il nucleo di valutazione riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività agli organi di governo del Comune.

ART. 46 SISTEMI INFORMATIVI PER I CONTROLLI

1. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
 - a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;

- b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
- c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
- d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
- e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
- f) sistemi e procedure di contabilità analitica.

**PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE E PARTECIPAZIONE**

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

**SEZ. I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**

**ART. 47
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

**SEZ. II
FORME DI COOPERAZIONE**

**ART. 48
CONVENZIONI**

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il comune e la provincia possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 49
UNIONI DI COMUNI

1. Il comune può aderire ad unioni di comuni.
2. Lo statuto dell'unione deve prevedere che il suo Presidente sia un Sindaco dei Comuni partecipi e che gli altri organi amministrativi dell'Unione siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni partecipi, ovviamente garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati.

ART. 50
ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI

1. Al fine di favorire la qualificazione ed il potenziamento territoriale dei servizi e delle strutture, il Comune può procedere all'esercizio associato di funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto della normativa statale e regionale di disciplina della materia.

SEZ. III
DECENTRAMENTO

ART. 51
FINALITA' DEL DECENTRAMENTO

1. Il territorio comunale è suddiviso in frazioni allo scopo di favorire la diretta partecipazione della popolazione al governo della comunità locale. Il decentramento dei servizi del territorio, l'esercizio di funzioni proprie o delegate, trovano un idoneo ambito di svolgimento a livello sub comunale.
2. Il comune riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di stimolo verso una equilibrata distribuzione dei servizi e delle risorse.
3. Il consiglio comunale può istituire nuove forme di decentramento su altre zone ove se ne ravvisano le necessità.

ART. 52
FRAZIONE DI BORGO MONTENERO

1. La frazione di Borgo Montenero è un organismo di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni proprie o delegate, con sede ed uffici.
2. Il consiglio comunale può trasferire nuove competenze alla Delegazione di Borgo Montenero, secondo le esigenze manifestate dalla popolazione locale.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo e rappresentante dell'Ente può conferire delega ad un consigliere comunale per l'esercizio di cui all'art. 54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di una o più funzioni nella Frazione Montenero, ai sensi della Legge e dello Statuto.
4. Al Consigliere delegato è riconosciuto il compenso previsto dall'art. 82 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 53 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle sue attività, allo scopo di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
2. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato. Il Regolamento fissa i requisiti minimi per il riconoscimento delle forme associative. La Legge statale fissa i requisiti minimi per il riconoscimento delle associazioni di volontariato.
3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione in sede di formazione di atti di valenza generale, nonché le modalità di accesso ai servizi ed alle strutture comunali.
4. Il Regolamento di cui ai precedenti comma è redatto ed approvato dal Consiglio comunale”.
5. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma, le associazioni, che operano sul territorio.
6. Le scelte amministrative, che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni, sono precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro venti giorni dalla richiesta, da parte dell'Amministrazione.

ART. 54 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario Comunale o dal dirigente o funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale prevede i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

4. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
5. Il regolamento di cui al terzo comma del presente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
6. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
7. Se il termine previsto al comma sesto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare con interpellanza la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre l'interpellanza del consigliere all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.
8. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
9. Il 10% degli elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di interesse generale che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili degli uffici o dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
10. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 55 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi o abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, gli strumenti di pianificazione, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, su provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, su provvedimenti concernenti il personale comunale e sui regolamenti interni per il funzionamento degli uffici e dei servizi o del consiglio comunale.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. il 20% del corpo elettorale al 31/12 dell'anno precedente la proposta;

- b. il consiglio comunale a maggioranza dei componenti.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
 5. Nel bilancio preventivo deve essere fatta la previsione di spesa utile per l'eventuale svolgimento di referendum consultivi.
 6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
 7. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 56
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. Le modalità sono stabilite dalla legge vigente e dal regolamento.

ART. 57
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini possono accedere, nelle forme previste dal regolamento, a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa ed estrarne copia, fatti salvi di diritti di privacy dei terzi.
3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
5. L'informazione deve essere esatta, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
6. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
7. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legislazione vigente in materia.
8. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

9. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza delle persone, gruppi o imprese, atti o documenti sottoposti all'accesso in conformità della legge vigente in materia.

ART. 58
INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. L'Amministrazione informa con manifesto pubblico l'ordine del giorno delle sedute consiliari.
2. L'Amministrazione, compatibilmente con le proprie risorse, pubblica periodicamente un foglio informativo sull'attività amministrativa.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

ART. 59
NOMINA

1. Il difensore civico è eletto, con le modalità previste dal regolamento, dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, in sede di prima votazione, nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le votazioni avvengono in un'unica seduta.
2. Con separata votazione, da effettuare prima delle elezioni del Difensore civico, il Consiglio comunale approva il Regolamento di disciplina delle sue funzioni. Detto Regolamento ne disciplina i mezzi e le prerogative, i rapporti con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale, nonché il trattamento economico e giuridico.
3. Egli resta in carica per tre anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto.
4. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
5. La copertura della carica di difensore civico nell'anno antecedente le elezioni amministrative comporta la sua ineleggibilità a Consigliere Comunale e/o Sindaco.

ART. 60
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone:
 - a. o che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e provata competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio od equipollenti;
 - b. o che abbiano svolto le funzioni di Consigliere Comunale per almeno vent'anni cumulativi delle diverse Consigliature;

- c. che abbiano svolto funzioni di Giudice di Pace o ex Giudice Conciliatore.
2. Non può essere nominato difensore civico:
- a. chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c. i ministri di culto;
 - d. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevono da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f. chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano Amministratori, Segretario Comunale o dipendenti del Comune;
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale e per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, su proposta di uno dei consiglieri comunali.

TITOLO II

ART. 61

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla legge dello Stato.
2. Il Comune di San Felice Circeo delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito, ai sensi della legge, in presenza di motivate esigenze.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
4. Il bilancio e i suoi allegati sono comunque redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi e degli uffici, che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente in conto del bilancio e conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. L'ordinamento della finanza locale inerente il Comune è riservato alle leggi dello Stato.

ART. 62
CONTRATTI E CONTABILITA'

1. Ai fini della stipulazione dei contratti, il Comune adotta apposito regolamento in conformità alle regole dell'Amministrazione dello Stato e con l'osservanza delle normative della Comunità Economica Europea.
2. Ai fini della tenuta della contabilità e delle rilevazioni contabili e della rappresentazione dei conti - in base alla legislazione vigente - il Comune adotta apposito regolamento.

ART. 63
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere in conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili del Comune, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui alla legislazione vigente.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

PARTE III
FUNZIONI NORMATIVE

ART. 64
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti a mezzo di deliberazioni consiliari o giuntali:
 - a) nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale;
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto della suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari, emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, che la sottoscrivono in numero almeno pari al 20% del corpo elettorale.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le norme di legge vigente.
7. Ai fini interpretativi, s'applicano le norme dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile e degli articoli da 1362 a 1371 de codice civile stesso.
8. Per effetto di legge superveniente le norme regolamentari decadono se in contrasto.

ART. 65

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale per competenza di legge, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in altre leggi dello Stato e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 66

COMMISSIONE PER LO STATUTO

1. Per le modifiche e variazioni dello Statuto Comunale è istituita una apposita Commissione formata dai Capi gruppo consiliari.
2. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche ed integrazioni, che si intendono apportare al presente Statuto previo confronto programmatico con le forze sociali - politiche ed economiche della Comunità.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Statuto è apportata una sola volta nell'arco dell'anno solare.

ART. 67

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sino all'entrata in vigore delle norme del presente Statuto s'applicano le norme del precedente Statuto, in quanto compatibile con la legislazione sopravvenuta.
2. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti di sua competenza previsti dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.
3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto vigenti.

ART. 68
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, approvato nelle forme di legge - osservate la procedure del controllo di legittimità ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lazio per pubblicità notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.